

STATUTO

**ORGANIZZAZIONE
RECUPERO TERRITORIO E
ORTOFRUTTICOLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE "IN
LIQUIDAZIONE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA MONTE BIANCO
19

Numero REA: VT - 170187

Codice fiscale: 02324710561

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	snc,	
	Codice fiscale DLB NMO 84C57 H282I;	
	DJAFARZADEH MOHAMMAD HASSAN , nato a Teheran (Iran) il 19 set-	
	tembre 1950, residente in Roma, Piazza dei Sanniti n. 42,	
	Codice fiscale DJF MMM 50P19 Z224U;	
	BALLIU ELTON , nato a Durazzo (Albania) il 5 dicembre 1979,	
	residente in Viterbo, Strada Santissimo Salvatore n. 14/B;	
	MULAS PIER PAOLO , nato a Escolca il 16 luglio 1961, residen-	
	te in Viterbo, Strada Santissimo Salvatore n. 14/B.	
	Detti comparenti, tutti cittadini italiani fatta eccezione	
	per il signor BALLIU ELTON, cittadino albanese, domiciliati	
	presso le rispettive residenze, delle cui identità personali	
	io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:	
	E' costituita tra essi comparenti la Società Cooperativa so-	
	ciale agricola a mutualità prevalente denominata " ORGANIZZA-	
	ZIONE RECUPERO TERRITORIO E ORTOFRUTTICOLE SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE AGRICOLA " in sigla " O.R.T.O. SOCIETA' COOPERATI-	
	VA SOCIALE AGRICOLA " con sede in Viterbo.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i	
	comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società	
	cooperativa è in Via Monte Bianco n. 19	
	ed è regolata dal seguente statuto:	
	STATUTO DI COOPERATIVA SOCIEALE AGRICOLA	
	TITOLO I	
	SEDE, DURATA, SCOPI	

	ART.1	
	E' costituita una società Cooperativa agricola integrata di	
	produzione, servizi, solidarietà sociale e lavoro denominata	
	"ORGANIZZAZIONE RECUPERO TERRITORIO E ORTOFRUTTICOLE SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA" in sigla "O.R.T.O. SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha sede legale in Viterbo, all'indirizzo de-	
	nunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	ART. 2 BIS	
	La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stes-	
	so comune con decisione del Consiglio di Amministrazione,	
	che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'uffi-	
	cio del Registro delle Imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza	
	dell'assemblea dei soci.	
	ART. 2 TER	
	La Cooperativa su delibera del Consiglio di Amministrazione	
	può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie	
	e rappresentanze tanto in Italia quanto all'Estero.	
	ART. 3	
	La durata della Società è fissata per anni 50 (cinquanta)	
	dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere pro-	
	rogata come per legge.	

	ART. 4	
	La Cooperativa sociale agricola non ha finalità speculativa	
	ed ha come scopo primario quello di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi (art. 1, L. 381/91, lettera a),	
	sia attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle	
	quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svan-	
	taggiate così come previsto dall'art. 1, L. 381/91, lettera	
	b), attuando anche le disposizioni della Legge 18 agosto	
	2015, n. 141 e sue modifiche e/o integrazioni, che titola	
	"Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (Gazzetta	
	Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2015).	
	Il perseguimento degli scopi, così come previsto dalla legge	
	8 novembre 1991 n. 381 e dalla circolare del Ministero del	
	Lavoro e Previdenza Sociale 08/11/1996 n. 153, qualifica la	
	società cooperativa come "integra e polifunzionale". In par-	
	ticolare le attività di tipo A e di tipo B sono tra di loro	
	coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. La-	
	zio n. 4105/98.	
	La società configura la propria organizzazione amministrati-	
	va in modo da consentire la netta separazione delle gestioni	
	relative ai due diversi scopi di cui al primo comma del pre-	
	sente articolo ed alle varie attività esercitate attraverso	
	l'istituzione di annotazioni contabili che evidenzino le va-	

	rie aree di intervento.	
	Tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla qua-	
	le prestano la propria attività di lavoro, i soci lavoratori	
	provvedono anche ad assicurare la propria continuità di occu-	
	pazione lavorativa e, per quanto possibile, le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quel-	
	le che otterrebbero sul mercato.	
	La società cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi	
	scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci.	
	La società cooperativa, valendosi prevalentemente dell'atti-	
	vità lavorativa dei soci cooperatori e delle altre categorie	
	di soci previste dalle normative che regolano questa materia	
	(L.142/2001) e nell'ambito precipuo delle finalità sociali e-	
	nucleate dall'art. 1 della legge 08 novembre 1991, n. 381,	
	si propone di realizzare il seguente oggetto:	
	- attività agricola, diretta alla coltivazione di fondi ru-	
	stici, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla	
	trasformazione ed alla alienazione dei prodotti agricoli,	
	nonché delle attività connesse, così come stabilito dall'ar-	
	ticolo 2135 c.c., sia attraverso la gestione del proprio pa-	
	trimonio aziendale e/o tramite la locazione di aziende di	
	terzi.	
	La Cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	

	nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari	
	ed immobiliari, industriali e finanziarie direttamente o in-	
	direttamente connesse con gli scopi sociali; potrà anche as-	
	sumere interessenze e partecipazioni in altre società o im-	
	prese di qualunque tipo aventi oggetto analogo o affine al	
	proprio, e potrà prestare avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni altra forma di garanzia sia reale che personale, anche a	
	favore di terzi per facilitare l'ottenimento del credito ai	
	soci, agli enti ai quali la Cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di altre cooperative; potrà altresì promuovere e par-	
	tecipare ad attività di volontariato, culturali, ricreative,	
	sportive, e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione	
	del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei so-	
	ci, delle loro famiglie e dei lavoratori.	
	La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazio-	
	ne a gruppi cooperativi paritetici, con la preventiva auto-	
	rizzazione dell'assemblea dei soci.	
	Tutte le attività accessorie sopra menzionate potranno esse-	
	re esercitate solo se riconosciute dall'organo amministrati-	
	vo come strumentali per il conseguimento degli scopi sociali	
	e non potranno essere esercitate in via autonoma principale;	
	tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispet-	
	to delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particola-	
	re le attività di natura finanziaria devono essere svolte in	
	conformità alle leggi vigenti in materia.	

	La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-	
	colta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclu-	
	sivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale sem-	
	pre nei limiti previsti dalla legge. E' pertanto vietata la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i soci sotto o-	
	gni forma.	
	La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. All'uopo, le	
	modalità di svolgimento di tale attività sono definite nel	
	Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento azienda-	
	le e adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo ed al potenziamento aziendale ai sensi	
	della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed al-	
	tri strumenti finanziari previsti ai sensi delle vigenti di-	
	sposizione di legge.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la	
	Cooperativa aderisce alla Associazione Legacoop	
	che si propone iniziative di attività mutualistiche, coopera-	

	tivistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investito-	
	ri qualificati.	
	ART. 5	
	La Cooperativa intende partecipare a pubblici appalti se au-	
	torizzata dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza Socia-	
	le.	
	Parimenti la Cooperativa partecipa alle Convenzioni di cui	
	all'art.5 comma 1, della legge n. 381/91 già citata.	
	ART. 6	
	La Cooperativa può comunque compiere, nei limiti della norma-	
	tiva vigente, tutti gli altri atti e concludere tutte le ope-	
	razioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili al conseguimento	
	degli scopi enunciati.	
	ART. 6 BIS	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	ART. 6 TER	
	La cooperativa può, infine:	
	a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, che può e-	
	stinguere per cessata utilità o per altre cause;	
	b) consorziarsi, anche senza creazione d'uffici, con atti-	

	vità esterne ed altre cooperative sociali, per la disciplina	
	e il coordinamento delle attività comuni;	
	c) estendere ad altri comuni, oltre quello della sede socia-	
	le, la attuazione degli scopi sociali.	
	TITOLO II	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART. 6 QUATER	
	La cooperativa, essendo considerata a mutualità prevalente	
	ai sensi dell'art.111 septies del R.D. 30 marzo 1942, n.318	
	nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991,	
	n.381, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il nu-	
	mero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	E' preciso impegno, comunque, della cooperativa di rientrare	
	nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e,	
	pertanto, così come prevede l'art. 2514 del codice civile,	
	si propone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	

	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto i confe-	
	rimenti effettuati dai soci sovventori e il capitale socia-	
	le, nonché i relativi dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 7	
	La compagine sociale è composta da persone fisiche e/o giuri-	
	diche, pubbliche o private, in numero illimitato ma non infe-	
	riore a tre.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto sta-	
	bilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di vo-	
	to, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di re-	
	cesso e di controllo dell'attività degli amministratori.	
	Possono essere soci, persone fisiche, tutti coloro che abbia-	
	no compiuto la maggiore età, che esercitino arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Coopera-	
	tiva o che per la loro capacità effettiva di lavoro possono	
	partecipare ai lavori dell'Impresa sociale; ai fini del rag-	

	giungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instau-	
	rano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nel-	
	le forme previste dal regolamento sociale.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	Possono essere soci, persone giuridiche, tutti quegli enti,	
	pubblici o privati, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività delle cooperative socia-	
	li.	
	Inoltre possono essere soci le persone che volontariamente e	
	gratuitamente prestano la loro attività lavorativa all'inter-	
	no della Cooperativa.	
	I soci volontari non possono superare per numero la metà del	

	numero complessivo dei soci.	
	Le persone svantaggiate considerate tali ai sensi del comma	
	1 dell'art.4 della legge 381/1991, compatibilmente con il lo-	
	ro stato soggettivo, potranno essere soci della cooperativa.	
	La società potrà ammettere anche soci fruitori.	
	SOCI SPECIALI	
	ART. 7 BIS	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla lo-	
	ro formazione. Il consiglio di amministrazione può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completa-	
	re o integrare la loro formazione in ragione del perseguimen-	
	to degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le stra-	
	tegie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee, ma esercita il diritto di voto	

	solamente in occasione dell'approvazione del bilancio, inol-	
	tre egli non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione e di inserimento nel-	
	l'impresa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 7 del presente statuto.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'arti-	
	colo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quan-	
	to riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Alla da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale	
	è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci co-	
	operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato tutti i	
	doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualita-	
	tivi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consi-	
	glio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammis-	

	sione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	
	le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8. In	
	caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio	
	di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclu-	
	sione nei confronti del socio speciale secondo i termini e	
	le modalità previste dall'articolo 11.	
	ART. 8	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al con-	
	siglio di amministrazione specificando:	
	Se si tratta di persona fisica:	
	a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, citta-	
	dinanza, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-	
	mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento,	
	dei quali dichiara di avere preso visione, corredando con	
	documenti a sostegno di quanto dichiarato per la categoria	
	dei soci ordinari e con la documentazione attestante lo sta-	
	tus di persona svantaggiata, proveniente dalla pubblica ammi-	
	nistrazione, per quest'ultima categoria di soci;	
	c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministra-	

	zione.	
	Se si tratta di persona giuridica:	
	a) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	b) l'obbligo alla rigorosa osservanza del presente statuto,	
	delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi socia-	
	li e dal regolamento;	
	c) allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	d) allegare la delibera dell'organo sociale competente che	
	ha approvato l'adesione con l'indicazione della persona dele-	
	gata a rappresentare la società;	
	e) allegare copia dell'ultimo bilancio e della situazione fi-	
	nanziaria non anteriore a tre mesi.	
	ART. 8 BIS	
	Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di ammi-	
	nistrazione entro trenta giorni dalla data della sua presen-	
	tazione.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nel-	
	la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce	
	in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nell'ap-	
	posito regolamento.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.	
	ART. 8 TER	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	

	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ART. 9	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo delle quote	
	sottoscritte, una somma rimborsabile, a titolo di sovrapprez-	
	zo delle quote, da determinarsi dagli amministratori per cia-	
	scun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimo-	
	niali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa di-	
	sposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza	
	della Cooperativa sottoscrivono una maggior quota.	
	Devono, altresì, versare una tassa di ammissione, non rimbor-	
	sabile, determinata annualmente dall'assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio, destinato al Fondo Statu-	
	tario a copertura di eventuali perdite.	

	ART. 9 BIS	
	Il socio è tenuto a mettere a disposizione le proprie capa-	
	cità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo	
	e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità del-	
	le prestazioni di lavoro disponibile della cooperativa stes-	
	sa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare	
	in proprio imprese identiche o affini a quelle della coopera-	
	tiva, salvo specifica autorizzazione del consiglio di ammini-	
	strazione che può tenere conto delle tipologie e delle condi-	
	zioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	ART. 9 TER	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, deca-	
	denza ed in caso di morte quando non sia possibile la prose-	
	cuzione del rapporto sociale con gli eredi del de cuius.	
	ART. 10	
	RECESSO	
	Può recedere mediante comunicazione con lettera raccomandata	
	al Presidente della Cooperativa, il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorro-	
	no i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'in-	
	teresse della società.	
	ART. 11	
	ESCLUSIONE	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio	
	di Amministrazione, essere escluso il socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente e intenzional-	
	mente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che svolga attività concorrente o in contrasto con gli in-	
	teressi della Cooperativa;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o	
	nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempie puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) che con la sua negligenza o impreparazione professionale	

	reca danno alla cooperativa;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subor-	
	dinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.9 bis senza la prevista autorizza-	
	zione del consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti alle lettere d) ed e), il socio inadempien-	
	te deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	ART. 11 BIS	
	DECADENZA	
	La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione	
	nei confronti:	
	a) dei soci che volontariamente abbiano rassegnato le pro-	
	prie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato	
	o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsia-	
	si altro rapporto di lavoro;	
	b) dei soci che abbiano subito un provvedimento di licenzia-	
	mento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'ero-	

	gazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei la-	
	voratori.	
	ART. 12	
	DECESSO	
	Nel caso di decesso di un socio la continuità della società	
	con gli eredi o legatari è esclusa.	
	ART. 12 BIS	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione o di	
	decadenza del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del	
	precedenti articoli.	
	ART. 12 TER	
	II socio receduto, escluso, decaduto e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate e, in caso di perdite, nella mino-	
	re somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si	
	verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di presentazione	
	previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti	
	alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decaden-	
	za si è verificato.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 12 QUATER	
	Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione per	
	i casi di cui agli articoli 10, 11, 11 bis, devono essere co-	
	municate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento ai soci che ne sono l'oggetto.	
	Le controversie che sorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di ammini-	
	strazione su tali materie sono demandate alle decisioni del	
	Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 30	
	del presente statuto.	
	I soci in tal caso dovranno promuovere la procedura arbitra-	
	le mediante presentazione di apposita istanza, a mezzo racco-	
	mandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 12 QUINQUIES	
	A norma dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci denominati sov-	
	ventori che investono capitali nell'impresa e che non si av-	
	valgono delle prestazioni istituzionali di questa.	

	I conferimenti effettuati da soci sovventori sia in denaro,	
	sia in natura, sia in crediti vanno a formare i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale.	
	La costituzione e l'estinzione di tali fondi sono deliberati	
	dall'assemblea a norma degli articoli seguenti e l'ammissio-	
	ne del socio sovventore è deliberata dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	A ciascun socio sovventore spetta un voto per ogni Euro	
	250,00 (duecentocinquanta) di conferimento sino ad un massi-	
	mo di cinque voti qualunque sia l'ammontare del conferimento	
	effettuato.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	deve essere tale da non superare un terzo del totale dei vo-	
	ti complessivamente spettanti alla base sociale intesi come	
	somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sov-	
	ventori e pertanto tale da non superare la metà dei voti	
	spettanti a tutti i soci cooperatori.	
	Al socio cooperatore che sia anche socio sovventore spetta	
	un voto come socio cooperatore.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	
	a colui che alla data in cui è spedita la convocazione del-	
	l'assemblea risulta iscritto nell'apposito libro da almeno	
	dieci giorni. Tale iscrizione viene effettuata su richiesta	
	scritta dell'interessato rivolta al Presidente della Coopera-	
	tiva.	

	Il recesso del socio sovventore è consentito a norma dell'ar-	
	ticolo 2437 c.c. e comunque non prima di tre anni. Al rece-	
	dente spetta il rimborso del conferimento a suo tempo effe-	
	tuato e i dividendi eventualmente maturati e non riscossi.	
	In nessun caso i conferimenti effettuati dai soci sovventori	
	sono remunerati più di 2 (due) punti rispetto a quanto vengo-	
	no remunerati quelli dei soci cooperatori.	
	Il socio sovventore che intende trasferire in tutto o in par-	
	te la propria partecipazione deve darne notizia al Presiden-	
	te della Cooperativa mediante lettera raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento contenente:	
	a) generalità complete dell'aspirante acquirente;	
	b) indicazioni del modo in cui deve eventualmente essere fat-	
	to l'accredito di cui appresso.	
	La lettera deve essere unita a una dichiarazione sottoscrit-	
	ta dall'aspirante acquirente circa l'impegno a pagare il	
	prezzo richiesto dal proponente venditore.	
	Il Presidente è tenuto a dare comunicazione di quanto sopra	
	agli altri soci sovventori iscritti nell'apposito libro me-	
	diate telegramma o telefax spedito entro 5 (cinque) giorni	
	in cui gli è pervenuta la notizia.	
	Gli altri soci sovventori hanno diritto di prelazione nella	
	misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sulla	
	partecipazione posta in vendita; tale diritto può essere e-	
	sercitato entro 5 (cinque) giorni mediante telegramma o tele-	

	fax indirizzato al Presidente della Cooperativa e deve esse-	
	re riferito all'intera partecipazione posta in vendita.	
	Ove tale diritto non venga esercitato, la Cooperativa ha di-	
	ritto di inviare al proponente venditore mediante telegramma	
	o telefax spedito entro 10 (dieci) giorni dall'ultimo utile	
	per l'esercizio del diritto di prelazione una comunicazione	
	avente ad oggetto, in via alternativa, o l'autorizzazione a	
	procedere alla vendita o l'avvenuto accredito a favore del	
	proponente della somma a suo tempo indicata come prezzo di	
	vendita, pagata da una o più persone scelte dal consiglio di	
	amministrazione per assumere la qualifica di socio sovvento-	
	re.	
	In assenza di comunicazioni da parte della Cooperativa il	
	proponente venditore ha diritto di ottenere da questa, pre-	
	via richiesta mediante telegramma o telefax spedito entro 40	
	(quaranta) giorni dalla data di spedizione della comunicazio-	
	ne dell'intenzione di vendere, il rimborso della somma a suo	
	tempo conferita; in tale caso la Cooperativa provvede al rim-	
	borso.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 13	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di	

	euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'art.17, sempre indivisibile sia durante	
	la vita della società Cooperativa che al termine della stes-	
	sa tra i soci anche agli effetti delle vigenti disposizioni	
	tributarie e fiscali (L.16/12/1977 n.904);	
	c) dal fondo di riserva da sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci per l'ammissione a termine	
	dell'art.9;	
	d) dalle eventuali riserve straordinarie sempre indivisibi-	
	li, in ugual misura e forma sub b);	
	e) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o di previsione di anni futuri;	
	f) dai contributi in denaro o beni patrimoniali provenienti	
	da enti pubblici e privati e da introiti alla Cooperativa e	
	comunque ammessi dalla legge;	
	g) dalla riserva statutaria, cui confluiranno gli importi	
	della tassa di ammissione;	
	h) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al fondo per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale;	
	i) dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	j) la cooperativa può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti. In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto	

	di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori. Oltre al denaro, i soci posso-	
	no conferire anche beni in natura e crediti. Non possono for-	
	mare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di	
	servizi. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti	
	si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464	
	c.c..	
	ART. 14	
	Il versamento delle quote dovrà essere effettuato in un'uni-	
	ca soluzione all'atto della sottoscrizione.	
	La suddetta disposizione si applica anche ad eventuali suc-	
	cessive sottoscrizioni di quote da parte dei soci durante	
	l'esistenza della Cooperativa.	
	Art. 15	
	Le quote, sempre nominative, non possono essere cedute né	
	sottoposte a pegno e a vincolo salvo il diritto da parte del	
	titolare di recedere dalla società.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 16	
	Il trattamento economico ai soci, appartenenti alle catego-	
	rie dei soci ordinari e dei soci persone svantaggiate, che	
	prestano continuamente la loro opera nella Cooperativa,	
	dovrà essere determinato, durante l'esercizio sociale, in re-	
	lazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavo-	

	ro, fatta salva la sovranità dell'assemblea dei soci che co-	
	munque dovrà deliberare a maggioranza assoluta, nel rispetto	
	delle norme sindacali e di legge. Agli altri soci volontari,	
	su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere	
	corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate sulla base di parametri stabi-	
	liti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.	
	ART. 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio unitamente al-	
	la nota integrativa, previo inventario da compilarsi entram-	
	bi con criteri di oculata prudenza.	
	Nella nota integrativa al bilancio nonché nella relazione al	
	bilancio, ove redatta, il consiglio di amministrazione evi-	
	denzia separatamente i dati relativi all'attività svolta con	
	i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutua-	
	listiche e documentando il rispetto delle norme della legge	
	8 novembre 1991, n.381.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	anche deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantag-	
	giati, mediante integrazione dei loro trattamenti retributi-	

	vi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispet-	
	tive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovve-	
	ro anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui	
	all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura stabilita dalle vi-	
	genti disposizioni ed in particolare dall'art. 11 della Leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	c) un dividendo ai soci cooperatori non superiore al tasso	
	di interesse dei buoni postali fruttiferi maggiorato di due	
	punti e mezzo e commisurato al capitale effettivamente versa-	
	to entro il limite consentito dalle leggi vigenti;	
	d) un dividendo ai soci sovventori maggiorato di non più di	
	due punti percentuali rispetto a quello stabilito per i divi-	
	dendi dei soci cooperatori;	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti	
	di gestione venga devoluta al fondo di riserva legale, de-	
	tratta la quota di cui alla lettera b).	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esisten-	
	za della società né all'atto del suo scioglimento.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 18	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio Sindacale;	
	e) il Revisore contabile.	
	ART. 19	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) l'eventuale nomina degli amministratori, dei sindaci, del	
	presidente del Collegio Sindacale e del revisore contabile;	
	c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statu-	
	to o sottoposti al suo esame dagli amministratori, indicati	
	nell'ordine del giorno;	
	d) determinare i compensi spettanti ai membri del consiglio	
	di amministrazione;	
	e) determinare la retribuzione annuale dei sindaci e del re-	
	visore contabile per l'intero periodo del loro mandato;	

	f) deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8 ter;	
	g) approvare i programmi pluriennali di sviluppo da realizza-	
	re attraverso l'emissione di azioni di partecipazione coope-	
	rativa ed approvazione, unitamente al bilancio d'esercizio,	
	degli stati annuali di attuazione di tali programmi previo	
	parere dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni	
	di partecipazione cooperativa;	
	h) deliberare sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per il potenziamento aziendale, eventualmente	
	stabilendone la durata.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione	
	dell'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere	
	rinviata fino a non oltre 180 (centottanta) giorni dal termi-	
	ne dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio	
	di amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio.	
	L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabi-	
	lità degli amministratori e dei sindaci.	
	E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:	
	a) sulle modifiche dello Statuto della Cooperativa;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	ART. 20	
	Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea	
	quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, dal Consi-	

	glio di Amministrazione e, qualora non vi provveda, dal Col-	
	legio Sindacale, se nominato, quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un decimo dei soci.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta a mezzo di avviso da inviarsi mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite messo o al-	
	tro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da par-	
	te di ciascun socio avente diritto al voto almeno otto gior-	
	ni prima della data stabilita per l'adunanza contenente l'or-	
	dine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'o-	
	ra e il luogo.	
	Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'even-	
	tuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta almeno un	
	giorno dopo quello stabilito per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	siano presenti la maggioranza degli amministratori e dei sin-	
	daci effettivi, ove nominati. Verificandosi tale caso ciascu-	
	no degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
	to e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre	
	tre giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola	
	volta per lo stesso oggetto.	
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data	

	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti del consiglio di amministrazione e di controllo non	
	presenti.	
	ART. 21	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quan-	
	do sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci; in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presen-	
	ti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti e rappresentati nell'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto	
	sulla fusione della società e sulla trasformazione della so-	
	cietà, oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in	
	prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti di tut-	
	ti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società, dai soci intervenuti all'assemblea,	
	non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non	
	intervenuti, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'As-	
	semblea.	
	ART.21 BIS	
	Quando si tratta, però, di deliberare sulla costituzione o	

	l'estinzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico devono	
	sussistere anche in seconda convocazione le maggioranze pre-	
	viste per la prima convocazione.	
	In presenza di soci sovventori, dovranno rispettarsi le se-	
	guenti maggioranze:	
	a) - l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ha luogo	
	in prima convocazione quando sussistono entrambe le seguenti	
	circostanze:	
	- vi partecipano i portatori di almeno il cinquantuno per	
	cento dei voti attribuiti all'intera base sociale;	
	- i soci cooperatori che vi partecipano sono titolari di un	
	numero di voti pari ad almeno il trentaquattro per cento dei	
	voti attribuiti all'intera base sociale;	
	b) - l'assemblea ordinaria in seconda convocazione ha luogo	
	qualunque sia il numero dei voti portati dai presenti,	
	purché quelli portati di soci cooperatori siano almeno il	
	sessantasette per cento;	
	c) - l'assemblea straordinaria in seconda convocazione ha	
	luogo quando esistano entrambe le seguenti circostanze:	
	- vi partecipano i portatori di più del trentasei per cento	
	dei voti attribuiti all'intera base sociale;	
	- i soci cooperatori che vi partecipano sono titolari di un	
	numero di voti pari ad almeno il ventiquattro per cento dei	
	voti attribuiti all'intera base sociale;	
	d) - se all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria	

	in seconda convocazione figurano la modifica dell'oggetto so-	
	ciale o l'anticipato scioglimento della cooperativa, devono	
	sussistere entrambe le circostanze sopra indicate alla lette-	
	ra a).	
	Spetta al presidente dell'assemblea la responsabilità di con-	
	statare la regolare composizione dell'assemblea e, in parti-	
	colare, di verificare la sussistenza delle circostanze sopra	
	indicate.	
	Ove non sussista una delle circostanze indicate alla lettera	
	a), punto 2 - e c), punto 2 -, a ciascuno dei voti portati	
	dai soci sovventori viene assegnato un peso inferiore a uno,	
	sulla base di un coefficiente di riduzione pari al quoziente	
	tra il numero dei voti portati dai soci cooperatori presenti	
	e il doppio del numero dei voti portati dai soci sovventori	
	presenti, calcolato fino alla seconda cifra decimale.	
	ART. 22	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualsiasi sia il	
	valore delle quote sottoscritte.	
	I soci sovventori hanno diritto di voto a norma del preceden-	
	te art.12 quinquies.	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Per le votazioni si procederà esclusivamente col sistema	
	dell'alzata di mano o per appello nominale.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte con scheda a	
	scrutinio segreto ovvero potranno anche avvenire per acclama-	
	zione.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare da	
	altro socio che appartenga alla medesima categoria di soci	
	cooperatori o sovventori, purché non amministratore né sinda-	
	co, mediante delega scritta e valida per la sola Assemblea	
	indicata sulla delega stessa. Ciascun socio può rappresenta-	
	re un solo altro socio.	
	Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	ART. 23	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in sua assenza da altro socio designato	
	dall'Assemblea.	
	La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assem-	
	blea.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto dal notaio.	
	Anche il verbale redatto deve essere trascritto nei libri	
	delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	ART. 24	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove mem-	

	bri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.	
	Possono essere eletti anche non soci purché la maggioranza	
	del consiglio di amministrazione sia scelto tra i soci.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vi-	
	ce-Presidente. Nominano anche per la redazione dei verbali,	
	un Segretario.	
	Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza do-	
	vute per la loro attività collegiale.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindaca-	
	le, se nominato, determinare la remunerazione per quegli am-	
	ministratori investiti di particolari cariche in conformità	
	dello statuto e/o per l'opera continuativa prestata.	
	ART. 24 BIS	
	Salvo quanto disposto dall'art. 2390 c.c. gli amministratori	
	possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione	
	di altre imprese a condizione che essi siano formalmente au-	
	torizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di am-	
	ministrazione della cooperativa.	
	La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	ART. 25	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile o	
	ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo invito personale, da inviare	
	anche ai sindaci effettivi se nominati, contenente l'elenco	
	delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo raccomandata	
	postale con avviso di ricevimento, non meno di otto giorni	
	prima della adunanza e, in casi di urgenza a mezzo telegram-	
	ma in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio di amministrazione è, comunque, validamente co-	
	stituito anche nel caso in cui non siano rispettate le forma-	
	lità suddette, a condizione che sia rappresentato l'intero	
	consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale,	
	ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli ar-	
	gomenti. Le adunanze si ritengono legali quando vi intervie-	
	ne la maggioranza dei membri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consi-	
	glieri presenti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi. Le votazioni sono se-	
	grete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente nelle segrete, la parità importa la reiezione del-	
	la proposta.	
	Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a tre	

	sedute consecutive è considerato decaduto.	
	ART. 25 BIS	
	Se nel corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno	
	o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono al-	
	la sostituzione.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva Assemblea che il Presidente deve convocare entro	
	tre mesi.	
	La scadenza della carica degli amministratori così nominati	
	dall'Assemblea è quella degli amministratori sostituiti.	
	ART. 26	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Cooperativa. Esso può deliberare,	
	pertanto, in conformità con la legge e lo statuto sociale,	
	su tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di	
	straordinaria amministrazione in ordine all'attuazione e al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In particolare spetta al Consiglio:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale;	
	e) concedere, postergare o cancellare ipoteche;	

	f) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli in	
	giudizio avanti a qualsiasi magistratura;	
	g) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai	
	non soci;	
	h) assumere personale della Cooperativa fissandone le mansio-	
	ni e le retribuzioni;	
	i) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federativi	
	e consortili;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o	
	l'esclusione dei soci;	
	k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545 octies c.c..	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione de-	
	ve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	

	dall'articolo 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in mate-	
	ria di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no le remunerazioni della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	I poteri del Comitato saranno stabiliti nelle deliberazioni	
	con cui viene costituito o con successive deliberazioni e do-	
	vranno in ogni caso essere comunicati all'assemblea nella	
	sua prima riunione. Le deliberazioni del Comitato dovranno	
	essere annotate in apposito libro da tenersi con le stesse	
	modalità stabilite per la tenuta dei libri verbali delle riu-	
	nioni del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni deb-	
	bono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella	
	sua prima riunione.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare un Direttore, anche fra	
	estranei, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.	
	ART. 27	
	PRESIDENTE	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale e può, quindi, compiere tutti	
	gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	Può, perciò, con la sua firma, rilasciare liberatorie quie-	

	tanze ad enti pubblici e privati e istituti di credito. Può	
	anche rilasciare procure per l'assistenza o la rappresentan-	
	za legale della Cooperativa avanti ad organi giudiziari ed	
	amministrativi e in qualsiasi grado di giurisdizione.	
	Al presidente, infine, spetta l'obbligo di affiggere presso	
	la sede sociale o presso la sede amministrativa, in luogo ac-	
	cessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo	
	alla più recente ispezione ordinaria o straordinaria, esegui-	
	ta dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigen-	
	ti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta gior-	
	ni dalla firma del processo verbale medesimo.	
	L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al vice presidente e, in caso	
	di impedimento anche di quest'ultimo, a un consigliere desi-	
	gnato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere con l'osservanza delle norme vi-	
	genti al riguardo.	
	ART. 28	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea o del	
	sindaco unico.	

	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effet-	
	to dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il compenso annuale per i componenti dell'organo di control-	
	lo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata dell'incarico.	
	ART. 29	
	Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico controlla l'osser-	
	vanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la rego-	
	lare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del	
	bilancio e del conto profitti e perdite, alle risultanze dei	
	libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme	
	stabilite dalla Legge per la valutazione del patrimonio so-	
	ciale.	
	Deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cas-	
	sa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà socia-	
	le ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.	
	Il Collegio sindacale o il Sindaco unico possono in ogni mo-	

	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione	
	e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico può richiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni socia-	
	li e su determinati affari.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi proces-	
	so verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene tra-	
	scritto nell'apposito libro, sul quale devono essere verba-	
	lizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. I Sin-	
	daci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Ammini-	
	strazione e delle Assemblee pena la decadenza dall'ufficio,	
	nonché devono convocare l'assemblea ed esigere il rispetto	
	degli adempimenti prescritti dalla Legge in caso di omissio-	
	ne da parte degli amministratori.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla Legge.	
	Il Collegio sindacale o il Sindaco unico relazionano, in oc-	
	casioni dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	Il Collegio sindacale o il Sindaco unico, ove nominato, può	
	esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli arti-	
	coli 2409 bis e seguenti del c.c. in luogo del revisore con-	
	tabile, esercitando tutte le funzioni previste dal successi-	

	vo articolo 29 bis.	
	ART. 29 BIS	
	REVISORE CONTABILE	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civi-	
	le.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, 3°	
	comma c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabi-	
	le al collegio sindacale o al sindaco unico, ove questo sia	
	nominato.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-	
	no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale	
	e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fat-	
	ti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio.	
	La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della	
	società a norma dell'articolo 2429 c.c..	

	Il revisore incaricato del controllo contabile può chiedere	
	agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e	
	può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in	
	apposito libro, tenuto presso la sede o uffici amministrati-	
	vi della società.	
	Il compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del mandato.	
	TITOLO VII	
	ART. 30	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e	
	la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, a-	
	venti per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società,	
	entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scrit-	
	ta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabi-	
	lita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società,	
	dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale,	
	con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secon-	
	do diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo	
	di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese del-	
	l'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si ap-	
	plica alle controversie nelle quali la legge prevede l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero.	

	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 31	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi	
	dall'Assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo se nominati, l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati Tecnici se costituiti,	
	nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti	
	della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di	
	legge.	
	ART. 32	
	La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti	
	dal Codice Civile e dalle leggi speciali.	
	In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assem-	
	blea nominerà, preferibilmente tra i soci, uno o più liquida-	
	tori, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di li-	
	quidazione, è destinato nell'ordine alle seguenti voci:	
	a) rimborso dei conferimenti dei soci sovventori;	
	b) rimborso delle quote dei soci operatori;	
	c) devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione costituito ai sensi degli artico-	

	li 11 e 12 della legge 59/92.	
	TITOLO IX	
	NORME DI RINVIO	
	ART.33	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizio-	
	ni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperati-	
	ve, nonché le disposizioni in materia di società a responsa-	
	bilità limitata in quanto compatibili con la disciplina coo-	
	perativistica.	
	Valgono, altresì, le disposizioni legislative statali e re-	
	gionali in materia di cooperative sociali.	
	Il signor DI FULVIO MARCO sottoscrive n. 1 (una) quote del	
	valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; il	
	signor VERZINI FABRIZIO sottoscrive n. 1 (una) quote del va-	
	lore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; la	
	signora BUZZI VIOLA sottoscrive n. 1 (una) quote del valore	
	di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; la signo-	
	ra PEDRAZZOLI SABINA sottoscrive n. 1 (una) quote del valore	
	di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; la signo-	
	ra DAL BIANCO NOEMI sottoscrive n. 1 (una) quote del valore	
	di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna; il signor	
	DJAFARZADEH MOHAMMAD HASSAN sottoscrive n. 1 (una) quote del	
	valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna;	
	il signor MULAS PIER PAOLO sottoscrive n. 1 (una) quota del	

	valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	il signor BALLIU ELTON sottoscrive n. 1 (una) quota del valo-	
	re di euro 100,00 (cento virgola zero zero), per cui il capi-	
	tale sociale iniziale viene fissato in euro 800,00 (ottocen-	
	to virgola zero zero).	
	I componenti dichiarano che gli importi sottoscritti sono	
	stati versati prima d'ora nelle mani dell'organo amministra-	
	tivo.	
	L'amministrazione della società viene affidata ad un consi-	
	glio di amministrazione composto di tre membri, che viene no-	
	minato, per tre esercizi, in persona dei signori:	
	. DI FULVIO MARCO, con funzioni di presidente;	
	. DJAFARZADEH MOHAMMAD HASSAN con funzioni di vicepresidente;	
	. BUZZI VIOLA con funzioni di segretario;	
	i quali accettano la nomina e dichiarano di non trovarsi in	
	alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla leg-	
	ge.	
	Agli stessi sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge	
	sono riservati all'assemblea.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-	
	zione poste a carico della società ammonta ad euro 2.000,00	
	(duemila virgola zero zero).	
	Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia	

49 di 49